

REPUBBLICA ITALIANA  
Regione Siciliana  
ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI  
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA  
Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali  
Are Affari generali ed Attività comuni

TRASMESSA VIA MAIL

Protocollo n. 5289

Palermo 21 marzo 2025

OGGETTO: Sentenza T.A.R. Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) N. 00844/2025 su ricorso N. 01240/2021 proposto da Banca Sistema S.p.A. c/Comune di Solarino. Delega per attività di commissario ad acta.

Al Sig. Salvatore Ragonesse  
c/o Servizio 6  
*gragonesse@regione.sicilia.it*  
SEDE

c.p.c. Alla Segreteria del T.A.R. Sicilia  
Sezione Quarta  
CATANIA

All'Avv.to Nedo Corti  
*nedo.corti@avvlamezia.legalmail.it*

Al Dott. Dario Tornabene  
Dirigente responsabile del Servizio 6  
*dario.tornabene@regione.sicilia.it*  
SEDE

Con la sentenza in oggetto, scaricabile presso il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it), il T.A.R. Sicilia - Sezione Quarta staccata di Catania - ha ordinato al **Comune di Solarino** di dare esecuzione, entro il termine di sessanta (60) giorni, al giudicato formatosi con **decreto ingiuntivo del Tribunale di Siracusa del 12 gennaio 2021, n. 65.**

Con la suddetta disposizione giurisdizionale, è stata disposta la nomina di un commissario ad acta, nella persona del Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento delle Autonomie Locali, con facoltà di delega ad altro soggetto, che in caso di mancata ottemperanza da parte dell'Ente soccombente, entro il termine e la modalità fissati in sentenza, dovrà provvedere in sostituzione dello stesso.

Pertanto si delega la S.V. all'espletamento dell'attività commissariale in argomento, con invito a verificare preliminarmente l'avvenuta autonoma esecuzione da parte dell'Ente, come in nota comunicato e, in caso contrario e su espressa richiesta di parte, dare corso all'attività sostitutiva prevista in sentenza.

**Sarà cura della S. V., effettuare tutte le procedure necessarie all'inoltro e al deposito del presente atto di delega nel fascicolo del P.A.T.**

Si resta in attesa di relazione in merito.

Il Dirigente Generale  
Salvatore Taormina  
**SALVATORE**  
**TAORMINA**  
Firmato digitalmente da  
SALVATORE TAORMINA  
Data: 2025.03.21 11:51:41  
+01'00'

Via Trinacria 34-36 – 90144 Palermo - [dipartimento.autonomieitali@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.autonomieitali@certmail.regione.sicilia.it) -

Pubblicato il 10/03/2025

N. 00844/2025 REG.PROV.COLL.  
N. 01240/2021 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia**

**sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1240 del 2021, proposto da Banca Sistema S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Nedo Corti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

il Comune di Solarino, non costituito in giudizio;

***per l'ottemperanza***

al decreto ingiuntivo del Tribunale di Siracusa del 12 gennaio 2021, n. 65.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2025 il dott. Diego Spampinato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO e DIRITTO**

Con ricorso notificato il giorno 24 luglio 2021, e depositato il giorno 25 luglio 2021, parte ricorrente chiede l'ottemperanza al decreto ingiuntivo in epigrafe.

Il Comune intimato non si è costituito in giudizio.

Con ordinanza 30 dicembre 2021, n. 3993, è stato sospeso il giudizio sul presupposto della approvazione della delibera n. 1 del 7 febbraio 2021, riguardante il piano di equilibrio finanziario pluriennale 2020/2039, da ciò discendendo gli effetti *ex art. 1, comma 714 bis*, della legge di stabilità per il 2016, ovvero la sospensione delle procedure esecutive sino all'approvazione (o al diniego) da parte della Sezione di controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'*art. 243 bis, comma 4, del TUEL*, precisando che *«...una volta che la Corte dei Conti abbia approvato la rimodulazione del piano di riequilibrio, o ne abbia negata l'approvazione, il Comune resistente dovrà senza indugio, e comunque nel termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione dei relativi atti, inviare a questa Sezione formale comunicazione di tale circostanza, dando anche conto dell'eventuale inserimento del credito azionato nel piano di riequilibrio eventualmente approvato, al fine della ripresa della procedura di esecuzione per cui è causa ai sensi dell'art. 80 c.p.a. Considerato, infine, che ovviamente anche parte ricorrente è onerata nel suo esclusivo interesse a provvedere a tale ultimo adempimento al fine di consentire la più celere ripresa del processo...»*.

Con istanza depositata in data 17 aprile 2024 parte ricorrente ha chiesto la fissazione dell'udienza di discussione del ricorso, sul presupposto di aver ricevuto comunicazione del Comune che la Corte dei Conti ha approvato il piano di riequilibrio.

Il Comune non risulta aver dato a questa Sezione comunicazione di tale circostanza, né aver dato conto dell'eventuale inserimento del credito azionato nel piano di riequilibrio approvato.

Nessuno è comparso all'udienza camerale del 3 ottobre 2024, fissata per la trattazione del giudizio.

\* Con ordinanza 7 ottobre 2024, n. 3290, ritenuto necessario, ai fini del decidere, che il Comune intimato desse adempimento a quanto disposto con la citata ordinanza 3993/2021, ed in particolare desse conto dell'eventuale inserimento del credito azionato nel piano di riequilibrio approvato, nonché trasmettesse la documentazione a supporto, è stato concesso a tale Comune, per l'espletamento di tale adempimento, termine di 30 giorni decorrenti dalla comunicazione, o notificazione di parte se antecedente, della presente ordinanza, rinviando, per il prosieguo della trattazione del giudizio, all'udienza camerale del 13 febbraio 2025.

Con memoria depositata in data 22 gennaio 2025, parte ricorrente ha insistito nell'accoglimento del ricorso, sul presupposto di aver notificato la citata ordinanza 3290/22024 e di non aver il Comune intimato depositato quanto chiesto con tale ordinanza.

All'udienza camerale del 13 febbraio 2025, nella quale nessuno è comparso, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Preliminarmente, il Collegio ritiene che fra i provvedimenti del Giudice ordinario equiparati alle sentenze passate in giudicato, indicati dall'art. 112, comma 2, lett. c), cpa, quali provvedimenti per cui può essere proposta azione di ottemperanza, rientri anche il decreto ingiuntivo, laddove non impugnato nei termini di legge (sul punto, *ex plurimis*, anche per richiami di giurisprudenza, TAR Sicilia – Catania, Sez. I, 18 gennaio 2021, n. 153).

A seguire, il ricorso è fondato.

Tanto premesso, risultando osservate le formalità procedurali (notifica del ricorso per ottemperanza, deposito nel termine dimidiato di 15 giorni dalla notifica, deposito di copia del decreto ingiuntivo in epigrafe e di copia del decreto di esecutorietà del Tribunale di Siracusa 10 marzo 2021, n. cron. 2990, notifica del decreto in forma esecutiva al Comune in data 16 marzo

2021), e nel silenzio del Comune, che non ha dato adempimento alla citata ordinanza 3290/2024, si ritiene provato l'assunto di parte ricorrente secondo cui non sarebbe stato dato adempimento al decreto ingiuntivo in epigrafe (in tema di prova del fatto non specificamente contestato, CGARS, Sez. giurisdizionale, 24 ottobre 2011, n. 703).

Il ricorso va quindi accolto e va, conseguentemente, ordinato al Comune intimato di adottare gli atti necessari a dare esecuzione al provvedimento giurisdizionale in epigrafe nel termine di giorni 60 dalla comunicazione in via amministrativa della presente pronuncia, o notifica di parte se antecedente, precisato che non spettano a parte ricorrente spese e diritti relativi ad attività di esecuzione nelle forme civilistiche, o ad atti di precetto, in quanto atti non necessari per la rituale proposizione del presente gravame.

Per il caso di ulteriore inadempienza, si nomina Commissario *ad acta* il Dirigente del Dipartimento delle autonomie locali dell'Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica della Regione Siciliana, con facoltà di delega a dirigente o funzionario in servizio presso tale Dipartimento in possesso delle competenze professionali idonee all'espletamento dell'incarico, perché provveda, entro giorni 60 dalla scadenza del predetto termine, a dare esecuzione alla sentenza, con spese a carico del Comune intimato.

Le spese seguono la soccombenza, venendo liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione IV), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: a) ordina, ai sensi dell'art. 114 cpa, al Comune intimato di adottare i provvedimenti necessari per dare esecuzione al decreto ingiuntivo in epigrafe, all'uopo assegnando al predetto Comune termine di giorni 60 dalla comunicazione in via amministrativa, o notificazione di parte se antecedente, della presente pronuncia; b) per il caso di ulteriore